

SCHEMA di:

Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana denominati "SMART" (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), da attuare sul territorio dell'area metropolitana di Milano nel mese di novembre 2022

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza, dott. Fabrizio Cristalli

E

i seguenti Enti capofila, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali:

CINISELLO BALSAMO, CORMANO (capofila dei Comuni di Bresso, Cusano Milanino, Novate Milanese), CORSICO (capofila dei Comuni di Assago, Buccinasco, Casorate Primo, Cesano Boscone, Motta Visconti, Vernate), GESSATE (capofila dei Comuni di Basiano, Bussero, Cambiagio, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Inzago, Masate, Pessano con Bornago, Roncello, Trezzo sull'Adda), LEGNANO (capofila dei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese), MAGENTA (capofila dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Cornaredo, Cusago, Ossona, Pregnana Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vanzago), MILANO, PADERNO DUGNANO, PIEVE EMANUELE (capofila del Comune di Siziano), ROZZANO, SAN DONATO MILANESE (capofila dei Comuni di Carpiano, Locate di Triulzi, Mediglia, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese), SESTO SAN GIOVANNI, TREZZANO SUL NAVIGLIO;

Premesso che

la legge regionale 1aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" prevede che Regione Lombardia promuova, ai sensi:

- dell'art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- dell'art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;

- dell'art. 5, comma 1, lett. a), anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;

Considerato che

Regione Lombardia, a decorrere dal 2003, promuove, con esito positivo, in particolare per la concreta riduzione dell'incidentalità stradale e per la sicurezza urbana, nonché per l'accrescimento di esperienza e professionalità, la pianificazione di operazioni congiunte o anche solo coordinate tra gli operatori delle polizie locali, da eseguire sul territorio regionale per interventi di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza urbana, denominati SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio);

Ritenuto

- opportuno, in considerazione del buon esito, consolidatosi negli anni, dei suddetti interventi coordinati di polizia locale, attivati con modalità sovracomunale e in continuità con l'azione di accrescimento della sicurezza in determinati ambiti territoriali, riproporre tale iniziativa sul territorio dell'area metropolitana di Milano, con riferimento al quale i dati ufficiali ISTAT, relativi all'annualità 2020, evidenziano una maggiore incidentalità stradale rispetto all'intero territorio regionale
- di attuare l'intervento dalle ore 20.00 di sabato 19 novembre alle ore 03.00 di domenica 20 novembre 2022;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo

In attuazione del presente Accordo le Parti si impegnano a realizzare un piano di servizi e controlli straordinari, ulteriori a quelli ordinari nella serata/notte. In particolare, tali attività hanno l'obiettivo di intensificare la presenza della polizia locale per il controllo di sicurezza urbana, polizia stradale e annonaria, implementando la propria pianificazione e tenendo conto delle eventuali indicazioni Prefettizie o richieste di integrazione dei piani. I servizi di prevenzione, in particolare, hanno anche la finalità di ottimizzare gli sforzi e la collaborazione tra i Comuni/Comandi di Polizia locale, le Prefetture e la Regione.

ART. 3 Ambito Territoriale

Il personale delle Polizie locali degli Enti locali, Parti del presente accordo, e quello dei Comuni di cui sono capofila, potranno operare, previa apposita comunicazione alla competente Prefettura, sul territorio dei medesimi Enti, prescindendo dai rispettivi confini territoriali, in relazione a tutte le attività volte a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 Obblighi a carico degli Enti

Ai fini del presente accordo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ad una progettualità sviluppata in base ai bisogni del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, con attività di prevenzione e controllo, nonché interventi di sicurezza urbana, polizia stradale e polizia annonaria, in particolare per:

- svolgere controlli volti a prevenire e sanzionare comportamenti non conformi al Codice della Strada, in particolare per quanto attiene alla velocità pericolosa e la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
- dare attuazione al Piano Regionale Inquinamento Atmosferico, attraverso i controlli sulla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- impiegare, per la realizzazione degli interventi, adeguate risorse umane e strumentali per garantire la massima sicurezza degli operatori e della popolazione.

ART. 5 Obblighi a carico di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere la collaborazione tra i Comandi di polizia locale aderenti all'accordo e in sinergia con le Prefetture competenti per territorio, al fine di ottimizzare il grado di efficacia della prevenzione e dei controlli e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine in base alle indicazioni delle Prefetture stesse, alle quali il presente Accordo viene trasmesso;
- coadiuvare gli Enti aderenti, per orientare efficacemente gli interventi delle Polizie locali nel controllo delle aree individuate;
- garantire supporto giuridico e tecnico-amministrativo per tutti gli atti conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 6 Durata dell'accordo

I servizi oggetto del presente accordo decorrono dalle ore 20.00 di sabato 19 novembre e dovranno concludersi entro le ore 03.00 di domenica 20 novembre 2022.

ART. 7 Aspetti economici

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione concorre riconoscendo agli Enti sottoscrittori, in qualità di capofila, un contributo pari alle spese sostenute per il personale di Polizia locale impiegato negli interventi straordinari previsti dal presente accordo, che si aggiungono ai normali impegni d'istituto e ordinari degli operatori, in esito alla positiva valutazione della rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate al seguente art. 8.

ART. 8 Rendicontazione

Gli Enti sottoscrittori dovranno rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022, inviando la prescritta documentazione via PEC all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

La rendicontazione dovrà consistere nella produzione di apposita relazione amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi svolti e dei risultati conseguiti, congiuntamente ad un *format* contabile fornito dall'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale di Regione contenente le ore effettuate, per singolo operatore di Polizia Locale, nel periodo di riferimento, comprensivo degli oneri riflessi.

In caso di rendicontazione di importo superiore a quanto preventivato e impegnato, sarà riconosciuta la spesa indicata in sede di presentazione di progetto di adesione; in caso di rendicontazione di spesa inferiore al preventivato, sarà riconosciuto quanto effettivamente speso per gli interventi SMART.

ART. 9 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo

Le Parti designano, quali referenti tecnici dell'attuazione del presente accordo:

- **per Regione Lombardia:**
il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale;
- **per gli Enti sottoscrittori:**
i rispettivi Comandanti di Polizia Locale.

ART. 10 Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza

Per l'Ente locale: il suo legale rappresentante